

Delibera n° 1535

Estratto del processo verbale della seduta del
10 agosto 2018

oggetto:

ADOZIONE DEGLI STANDARD MINIMI DEI CORSI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER RESPONSABILE TECNICO DELLE ATTIVITÀ DI CARROZZERIA E GOMMISTA.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	assente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	assente

Gianfranco ROSSI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 “Norme in materia di formazione e orientamento nell’ambito dell’apprendimento permanente” e, in particolare, l’articolo 14 sulla formazione permanente;

Visto “Regolamento per l’attuazione del Programma Operativo Regionale –POR- del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, in attuazione dell’art. 52 della Legge Regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)”, approvato con D.P.Reg. n. 140/Pres. del 7 luglio 2016, pubblicato sul B.U.R. n. 29 del 20/07/2016;

Visto il “Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell’articolo 53 della LR 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento della formazione professionale)”, approvato con D.P.Reg. n. 140/Pres. del 22 giugno 2017, pubblicato sul B.U.R. n. 27 del 5 luglio 2017;

Visto il “Regolamento per l’accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche”, approvato con D.P.Reg. n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione” e, in particolare, l’articolo 7, comma 2, lett. b), il quale prevede che uno dei requisiti tecnico-professionali del responsabile tecnico delle imprese esercenti attività di autoriparazione sia quello di “aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell’attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni”;

Vista l’articolo 2 della legge 11 dicembre 2012, n. 224, recante “Modifica all’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell’attività di autoriparazione”, come modificato dall’articolo 1, comma 1132, lettera d) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede che entro il 1 luglio 2018 le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attivino i corsi regionali di cui all’articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992 n. 122, per le attività di meccatronica, carrozzeria e gommista previa definizione di livelli minimi comuni mediante accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Visto l’accordo fra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sullo standard professionale e formativo del tecnico meccatronico delle autoriparazioni, sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 12 giugno 2014 (Rep. Atti n. 70/CSR);

Considerata la deliberazione della Giunta regionale n. 1153 del 19 giugno 2015, che ha recepito l’accordo fra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sullo standard professionale e formativo del tecnico meccatronico delle autoriparazioni, sancito nella seduta del 12 giugno 2014, e ha approvato il documento “Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni – standard formativi regionali”;

Visto l’Accordo ai sensi dell’articolo 2 della legge 11 dicembre 2012, n. 224, come modificato dall’articolo 1, comma 1132, punto d) della legge 205/2017, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sugli *standard minimi* dei corsi di qualificazione professionale per Responsabile tecnico delle attività di Carrozzeria e Gommista”, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 12 luglio 2018 (Rep. Atti n. 124/CSR);

Evidenziato che l’accordo individua gli elementi necessari per la progettazione dei corsi di formazione destinati al responsabile tecnico delle attività di carrozzeria e gommista, demandando alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano la definizione della composizione delle commissioni d’esame e delle prove di esame nel rispetto della propria regolamentazione e della normativa vigente in materia;

Ravvisata l’esigenza di assicurare la realizzazione delle attività formative in argomento e ritenuto pertanto di adottare, nei termini stabiliti dall’accordo del 12 luglio 2018, gli standard formativi di riferimento;

Precisato che per l’organizzazione delle prove finali si applicano gli articoli 16 e 38 della legge regionale 27/2017 e l’articolo 10, comma 5, del regolamento approvato con D.P.Reg. n. 140/Pres. del 22 giugno 2017;

Evidenziato che l’articolo 4 della legge 224/2012 prevede che dall’attuazione delle disposizioni contenute nella legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Vista la legge regionale 7/2000;

Visto il Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale approvato con decreto del Presidente della Regione n. 277 del 27 agosto 2007;

Visto l’articolo 46 dello Statuto di autonomia;

Su proposta dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia,

La Giunta regionale, all’unanimità

delibera

1. Per la realizzazione dei corsi di qualificazione professionale previsti ai sensi dell'articolo 2 della legge 224/2012, come modificato dall'articolo 1, comma 1132, lettera d) della legge 205/2017, si applicano gli "STANDARD MINIMI DEI CORSI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER RESPONSABILE TECNICO DELLE ATTIVITA' DI CARROZZERIA E GOMMISTA", approvati con l'accordo sancito tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 12 luglio 2018 (Rep. Atti n. 124/CSR), allegato al presente provvedimento.
2. Per l'organizzazione delle prove finali si applicano gli articoli 16 e 38 della legge regionale 27/2017 e l'articolo 10, comma 5, del regolamento approvato con D.P.Reg. n. 140/Pres. del 22 giugno 2017. Con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di formazione professionale è definito il modello di attestazione finale.
3. Le attività formative si realizzano nell'ambito del sistema regionale di formazione professionale a cura degli enti di formazione accreditati e sulla base di progetti formativi soggetti all'approvazione della struttura regionale competente in materia di formazione professionale.
4. Dalla realizzazione delle attività formative di cui si tratta non derivano oneri per l'Amministrazione regionale.
5. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE